Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Regolamento per l'elezione dei delegati (RED) PUBLICA

del 17 novembre 2015 (stato 28 novembre 2017)[1]

Indice

Capitolo 1	***Disposizioni generali***	***3***
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Diritto di voto	3
Art. 3	Esclusione	3
Art. 4	Requisiti dei membri dell'Assemblea dei delegati	3
Art. 5	Spese	3
Capitolo 2	***Rappresentanza delle casse di previdenza***	***4***
Art. 6	Circoscrizioni	4
Art. 7	Unione delle casse di previdenza	4
Art. 8	Ripartizione dei seggi	4
Capitolo 3	***Preparazione dell'elezione***	***5***
Art. 9	Data dell'elezione	5
Art. 10	Voto elettronico	5
Art. 11	Organizzazione e svolgimento dell'elezione	5
Art. 12	Sorveglianza	5
Art. 13	Segreto elettorale	5
Capitolo 4	***Procedura di candidatura***	***5***
Art. 14	Apertura della procedura elettorale	5
Art. 15	Liste di proposta di candidatura	6
Art. 16	Contenuto delle liste di proposta di candidatura e cartoncini delle firme	6
Art. 17	Materiale per la campagna elettorale pubblicato per via elettronica da PUBLICA	6
Art. 18	Verifica delle liste di proposta di candidatura	7
Art. 19	Termine supplementare per le proposte di elezione	7
Art. 20	Procedimento di conciliazione	7
Capitolo 5	***Svolgimento dell'elezione***	***7***
Art. 21	Elezione tacita	7
Art. 22		7
Art. 23	Liste elettorali e materiale elettorale	7

[1] Il 13 ottobre 2016 e il 28 novembre 2017 la Commissione della Cassa ha deciso varie modifiche. Le modifiche sono segnalate mediante note a piè di pagina.

Art. 24	Documento di legittimazione al voto	8
Art. 25	Invio della documentazione di voto	8
Art. 26	Voto (e-voting)	8
Art. 27		8
Capitolo 6	***Rilevamento del risultato elettorale***	***8***
Art. 28	Principi	8
Art. 29		9
Art. 30	Persone elette	9
Art. 31	Comunicazione del risultato elettorale	9
Capitolo 7	***Opposizione***	***9***
Art. 32		9
Capitolo 8	***Ritiro e subentro***	***9***
Art. 33		9
Capitolo 9	***Elezione della rappresentanza delle persone impiegate nella Commissione della Cassa***	***10***
Art. 34	Regolamento elettorale	10
Art. 35	Eleggibilità	10
Capitolo 10	***Disposizioni finali***	***10***
Art. 36	Entrata in vigore	10

La Commissione della Cassa

visto l'articolo 11 capoverso 3 della Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione[2] e l'articolo 51 capoversi 2 e 3 della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità[3] (LPP),

emana il seguente regolamento:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce

a) la procedura di elezione dell'Assemblea dei delegati di PUBLICA (Assemblea dei delegati);
b) i principi per l'elezione della rappresentanza delle persone impiegate in seno alla Commissione della Cassa di PUBLICA (Commissione della Cassa), che avviene attraverso i delegati nell'ambito di una procedura di elezione indiretta.

Art. 2 Diritto di voto

1 Il diritto di eleggere i delegati (diritto di voto attivo) spetta alle persone che al momento dell'invio della documentazione di voto (art. 25) sono registrate quali persone assicurate presso PUBLICA.
2 Sono eleggibili quali delegati (diritto di voto passivo) le persone che al momento della verifica delle liste di proposta di candidatura (art. 18) sono registrate quali persone assicurate presso PUBLICA.
3 Il diritto di voto attivo e passivo delle persone assicurate di cui ai capoversi 1 e 2 è limitato alla circoscrizione alla quale appartengono.
4 Le persone assicurate con rapporti di lavoro in differenti circoscrizioni hanno il diritto di voto attivo e passivo in ogni circoscrizione in cui sono impiegate; è fatto salvo l'articolo 15 capoverso 3.

Art. 3 Esclusione

I membri dell'Assemblea dei delegati non possono essere al contempo membri della Commissione della Cassa o membri dell'organo paritetico di una cassa di previdenza di PUBLICA.

Art. 4 Requisiti dei membri dell'Assemblea dei delegati

1 Possono essere eletti membri dell'Assemblea dei delegati solo le persone che hanno i requisiti personali e professionali idonei per svolgere il loro compito.
2 I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati, per quanto possibile, in modo adeguato.

Art. 5 Spese

Le spese che PUBLICA sostiene per l'elezione dell'Assemblea dei delegati sono ripartite proporzionalmente alla quota del capitale di copertura delle singole casse di previdenza aperte rispetto al totale del capitale di copertura delle casse di previdenza aperte e sono a carico delle casse di previdenza.

---

2 Legge su PUBLICA, RS **172.222.1**
3 LPP, RS **831.40**

Capitolo 2 Rappresentanza delle casse di previdenza

Art. 6 Circoscrizioni

L'elezione dell'Assemblea dei delegati avviene nelle tre circoscrizioni[4]:

a) la Cassa di previdenza della Confederazione (circoscrizione I);
b) le casse di previdenza delle Unità amministrative federali decentralizzate di cui all'articolo 32*a* capoverso 2 della Legge del 24 marzo 2000[5] sul personale federale (circoscrizione II);
c) le casse di previdenza dei datori di lavoro affiliati di cui all'articolo 4 capoverso 2 della Legge su PUBLICA (circoscrizione III).

Art. 7 Unione delle casse di previdenza

1 L'unione delle casse di previdenza (art. 13 cpv. 4 Legge su PUBLICA) è stabilita mediante decisioni concordanti della rappresentanza delle persone impiegate negli organi paritetici delle casse di previdenza interessate.

2 La Segreteria di PUBLICA informa le casse di previdenza al più tardi sette mesi prima della data dell'elezione in merito al termine entro cui devono notificare la loro unione. Le unioni sono possibili solo all'interno della stessa circoscrizione e sono trattate al pari delle singole casse di previdenza.

Art. 8 Ripartizione dei seggi

1 La Segreteria di PUBLICA determina la ripartizione dei seggi al più tardi quattro mesi prima della data dell'elezione.

2 Gli 80 seggi dell'Assemblea dei delegati sono ripartiti tra le circoscrizioni e le casse di previdenza aperte in base alla seguente procedura:

a) Ripartizione preliminare
   1) Il capitale di copertura totale di tutte le casse di previdenza aperte è diviso per 80. Il risultato arrotondato al milione di franchi più prossimo costituisce il primo quoziente di ripartizione. Le casse di previdenza il cui capitale di copertura non raggiunge tale quoziente ottengono insieme un seggio nella loro circoscrizione e sono escluse dalla ripartizione successiva.
   2) Il capitale di copertura totale delle restanti casse di previdenza è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati. Il risultato arrotondato al milione di franchi più prossimo costituisce il successivo quoziente di ripartizione. Le casse di previdenza il cui capitale di copertura non raggiunge tale quoziente ottengono insieme un seggio nella loro circoscrizione e sono escluse dalla ripartizione successiva.
   3) La procedura di cui al numero due viene ripetuta fintantoché tutte le restanti casse di previdenza non raggiungano il quoziente di ripartizione.
b) Ripartizione principale
   Per determinare il numero di seggi per le casse di previdenza che non sono state eliminate dalla ripartizione preliminare il rispettivo capitale di copertura va diviso per l'ultimo quoziente di ripartizione. Il risultato corrisponde al numero di seggi.[6]
   Le casse di previdenza che non sono state eliminate dalla ripartizione preliminare ottengono un numero di seggi pari alle volte in cui l'ultimo quoziente di ripartizione è compreso nel loro capitale di copertura.

---

4 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
5 LPers, RS **172.220.1**
6 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

c) Ripartizione completiva
I seggi rimanenti sono ripartiti tra le casse di previdenza che ottengono i resti maggiori. Se più casse di previdenza ottengono resti uguali, la persona responsabile dell'ufficio elettorale effettua un sorteggio.

3 Per la ripartizione dei seggi sono determinanti il numero delle casse di previdenza aperte e il rispettivo capitale di copertura al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione. Le casse di previdenza che fanno parte di PUBLICA dal 1° gennaio dell'anno dell'elezione sono considerate con il loro capitale di copertura secondo il bilancio di apertura. Le casse di previdenza che non fanno più parte di PUBLICA il 1° gennaio dell'anno dell'elezione o le casse di previdenza per le quali al momento della determinazione della ripartizione dei seggi è accertato che usciranno da PUBLICA durante l'anno dell'elezione non sono prese in considerazione.

4 Il numero dei seggi in una circoscrizione corrisponde alla somma dei seggi delle casse di previdenza in tale circoscrizione.

Capitolo 3 Preparazione dell'elezione

Art. 9 Data dell'elezione

L'elezione ha luogo al più tardi nell'ultimo mese della durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.

Art. 10 Voto elettronico[7]

Nelle circoscrizioni in cui i delegati non sono eletti tacitamente (art. 21), l'elezione dell'Assemblea dei delegati si svolge per via elettronica (e-voting).[8]

Art. 11 Organizzazione e svolgimento dell'elezione

1 La Segreteria di PUBLICA prepara e svolge l'elezione.

2 Il Comitato direttivo di PUBLICA stabilisce la data dell'elezione, istituisce almeno nove mesi prima un ufficio elettorale composto da collaboratori o collaboratrici di PUBLICA e ne determina il rispettivo o la rispettiva responsabile.

Art. 12 Sorveglianza

La presidenza della Commissione della Cassa sorveglia lo svolgimento dell'elezione in maniera conforme al regolamento.

Art. 13 Segreto elettorale

Tutti i partecipanti allo svolgimento dell'elezione devono mantenere tassativamente il segreto elettorale.

Capitolo 4 Procedura di candidatura

Art. 14 Apertura della procedura elettorale

1 Al più tardi quattro mesi prima della data dell'elezione, l'ufficio elettorale pubblica sia sul sito web di PUBLICA che nella rivista per i clienti la data dell'elezione e la ripartizione dei seggi tra le casse di previdenza e le circoscrizioni.

2 Al contempo, nel sito web mette a disposizione degli aventi diritto di voto la documentazione necessaria per l'inoltro di proposte di elezione, distinta secondo le circoscrizioni.

---

7 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

8 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

Art. 15 **Liste di proposta di candidatura**

1 Le proposte di candidatura devono essere depositate presso l'ufficio elettorale al più tardi otto settimane prima della data dell'elezione sotto forma di liste di proposta di candidatura.

2 Su una lista può essere indicato un numero massimo di candidati e candidate pari al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione.

3 Una persona candidata può essere proposta soltanto su una lista nonché esservi menzionata soltanto una volta.

4 Ogni lista deve essere sottoscritta almeno dal seguente numero di persone, che al momento della ricezione delle liste di proposta di candidatura sono registrate quali persone assicurate:
   a) nella circoscrizione I: 50 persone;
   b) nella circoscrizione II: 25 persone;
   c) nella circoscrizione II: 5 persone.

5 Le firme possono essere apposte a varie liste di proposta di candidatura, ma possono essere sottoscritte soltanto le liste di proposta di candidatura della circoscrizione per cui si detiene il diritto di voto.

6 Le persone proposte per l'elezione possono altresì sottoscrivere le liste di proposta di candidatura.

7 Dopo l'inoltro delle liste di proposta di candidatura le firme secondo il capoverso 3 non possono più essere ritirate.

8 L'ufficio elettorale conferma la ricezione della lista alla prima persona firmataria della lista. I primi tre firmatari di ogni lista sono considerati d'ufficio come persone di contatto e rappresentano gli altri firmatari.

Art. 16 **Contenuto delle liste di proposta di candidatura e cartoncini delle firme**

1 Sulla lista di proposta di candidatura devono essere indicate le informazioni seguenti per tutte le persone candidate:
   a) cognome, nome e sesso;
   b) lingua madre;
   c) data di nascita;
   d) datore di lavoro, eventualmente servizi e cassa di previdenza;
   e) professione e funzione;
   f) numero di telefono e indirizzo e-mail.

2 Ogni persona candidata deve confermare per scritto di accettare la proposta di elezione.

3 Sui cartoncini delle firme ogni persona firmataria deve indicare quanto segue:
   a) cognome, nome e sesso;
   b) datore di lavoro e cassa di previdenza;
   c) numero di telefono e indirizzo e-mail.

Art. 17 **Materiale per la campagna elettorale pubblicato per via elettronica da PUBLICA**

1 Contemporaneamente all'invito a inoltrare proposte di elezione, l'ufficio elettorale rende noto agli aventi diritto di voto i requisiti sul materiale per la campagna elettorale, comprese le foto di candidati e candidate.

2 Il materiale elettorale deve pervenire all'ufficio elettorale al più tardi otto settimane prima della data dell'elezione.

3 Soltanto il materiale elettorale conforme ai requisiti viene pubblicato da PUBLICA (art. 23 cpv. 2).

Art. 18 **Verifica delle liste di proposta di candidatura**

1 L'ufficio elettorale numera le liste di proposta di candidatura nell'ordine di ricezione e verifica se sono stati rispettati i requisiti del presente regolamento. Non sono invece verificati i presupposti di cui all'articolo 4.

2 Le liste non conformi alle prescrizioni sono respinte.

3 L'ufficio elettorale stralcia i nomi delle persone:

a) che alla ricezione delle liste di proposta di candidatura non sono registrati quali persone assicurate presso PUBLICA (art. 2 cpv. 2) oppure che sono membri della Commissione della Cassa o di un organo paritetico di una cassa di previdenza affiliata a PUBLICA (art. 3);[9]

b) per cui manca la conferma di cui all'articolo 16 capoverso 2;

c) che sono presenti più di una volta su una lista di proposta di candidatura o che sono indicati su più di una lista di proposta di candidatura da tutte le liste;

d) che sono indicati su una lista di proposta di candidatura di una circoscrizione in cui non hanno diritto di voto.

4 Se una lista di proposta di candidatura presenta un numero di persone superiore ai seggi da assegnare, l'ufficio elettorale stralcia i nomi in soprannumero. Lo stralcio avviene dalla fine della lista.

Art. 19 **Termine supplementare per le proposte di elezione**

1 Se il numero delle proposte di elezione valide è inferiore al numero di seggi da assegnare, l'ufficio elettorale fissa un termine supplementare di dieci giorni per la notifica di candidature.

2 Per le notifiche supplementari trovano applicazione l'articolo 15 capoversi 3 - 8, e gli articoli 16 e 17.

Art. 20 **Procedimento di conciliazione**

Se in una circoscrizione non si propone un numero sufficiente di persone candidate, su invito dell'ufficio elettorale ha luogo un procedimento di conciliazione tra le persone di contatto (art. 15 cpv. 8). Queste designano complessivamente un numero di persone della loro circoscrizione, concordi ad accettare l'elezione, fino a ottenere il numero completo di delegati. Le persone di contatto possono candidarsi come delegati.

Capitolo 5 Svolgimento dell'elezione

Art. 21 **Elezione tacita**

L'ufficio elettorale rinuncia all'elezione e dichiara le persone candidate proposte elette tacitamente, se il numero delle candidature proposte in una circoscrizione non è superiore a quello dei seggi vacanti.

Art. 22 [10]

Art. 23 **Liste elettorali e materiale elettorale**

1 Sulla base delle liste di proposta di candidatura verificate, l'ufficio elettorale allestisce liste elettorali per le circoscrizioni in cui non ha luogo alcuna elezione tacita (art. 21), con le seguenti indicazioni:

a) denominazione e numero della lista;

b) numero individuale della persona candidata e indicazione di cui all'articolo 16 capoverso 1;

c) data dell'elezione.

---

9 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

10 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

2 Le liste elettorali e il materiale elettorale conforme ai requisiti dell'ufficio elettorale (art. 17) sono pubblicati sul sito web di PUBLICA.[11]

Art. 24 Documento di legittimazione al voto

1 L'ufficio elettorale allestisce un documento di legittimazione al voto per gli aventi diritto di voto nelle circoscrizioni in cui i delegati non sono eletti tacitamente.

2 Tale documento contiene le seguenti informazioni per ogni persona:

a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) cassa di previdenza a cui appartiene la persona;
d) indirizzo postale;
e) dati di accesso personali per la partecipazione al voto elettronico.

Art. 25 Invio della documentazione di voto

1 Al più tardi 25 giorni prima della data dell'elezione, l'ufficio elettorale invia agli aventi diritto la seguente documentazione:[12]

a) documento di legittimazione al voto;
b) indicazione della data dell'elezione;
c) il momento della chiusura dell'urna elettorale elettronica;
d) un'istruzione di voto;
e) le informazioni su dove trovare le liste elettorali e il materiale elettorale.

2 L'inoltro di questa documentazione può avvenire integralmente o parzialmente tramite l'indirizzo e-mail professionale. La protezione dei dati e la sicurezza dei dati devono essere tassativamente garantite.[13]

3 Gli aventi diritto di voto, che dieci giorni prima dell'elezione non sono ancora in possesso della documentazione di voto, possono richiederla all'ufficio elettorale.[14]

Art. 26 Voto (e-voting)[15]

1 L'accesso al voto avviene tramite i dati di accesso personali sul documento di legittimazione al voto.[16]

2 Per esprimere il voto devono essere utilizzate le liste elettorali messe a disposizione sulla piattaforma elettorale.

Art. 27 [17]

Capitolo 6 Rilevamento del risultato elettorale

Art. 28 Principi

1 L'ufficio elettorale procede al rilevamento del risultato elettorale.

2 Il risultato elettorale è rilevato secondo il principio della maggioranza.

---

11 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
12 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
13 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
14 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
15 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
16 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.
17 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

Art. 29 [18]

Art. 30 **Persone elette**

1 Sono eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di seggi della relativa circoscrizione (maggioranza relativa). In caso di parità del numero dei voti, la persona responsabile dell'ufficio elettorale effettua un sorteggio.

2 Gli altri candidati e le altre candidate hanno il diritto di subentrare nell'ordine dei voti rispettivamente ottenuti (art. 33 cpv. 2). In caso di parità del numero dei voti, la persona responsabile dell'ufficio elettorale effettua un sorteggio.

Art. 31 **Comunicazione del risultato elettorale**

1 L'ufficio elettorale registra il risultato elettorale in un verbale che deve essere firmato dalla presidenza della Commissione della Cassa.

2 L'ufficio elettorale informa immediatamente le persone elette e non elette, i datori di lavoro nonché le associazioni del personale e pubblica il risultato dell'elezione nel sito web di PUBLICA.

Capitolo 7 Opposizione

Art. 32

In caso di irregolarità nella procedura di elezione è possibile inoltrare opposizione alla presidenza della Commissione della Cassa. Il termine di opposizione è di 10 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale sul sito web di PUBLICA.

Capitolo 8 Ritiro e subentro

Art. 33

1 I seggi nell'Assemblea dei delegati si rendono vacanti durante il mandato:
   a) per scioglimento del rapporto di lavoro, se non si procede immediatamente a una nuova assunzione presso un datore di lavoro all'interno della stessa circoscrizione;
   b) per rinuncia al mandato;
   c) dal momento in cui è emanata una decisione definitiva secondo cui sussiste il diritto a una rendita intera di invalidità conformemente alla LAI o nasce il diritto a una rendita di invalidità professionale intera;
   d) per scioglimento del contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro, se non si procede immediatamente a una nuova affiliazione presso una cassa di previdenza all'interno della stessa circoscrizione;
   e) per decesso.

2 Nel seggio resosi vacante subentra la persona che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non elette nella stessa circoscrizione (art. 30 cpv. 2).

3 I subentranti possono rifiutare l'elezione. Non saranno più presi in considerazione per un successivo seggio vacante nel corso della durata del mandato.

4 Se in una circoscrizione non vi sono persone disponibili che hanno ottenuto voti, nel seggio resosi vacante subentra la prima persona che ha firmato la lista di proposta di candidatura del membro uscente.

---

[18] Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del 28 nov. 2017, in vigore dal 28 nov. 2017.

5 Se non è disponibile alcuna persona subentrante, il seggio nell'Assemblea dei delegati resta vacante fino alla prossima elezione di rinnovo.

6 Il ritiro e il subentro di membri è indicato nel verbale della prossima Assemblea dei delegati.

Capitolo 9 Elezione della rappresentanza delle persone impiegate nella Commissione della Cassa

Art. 34 Regolamento elettorale

1 L'Assemblea dei delegati adotta un regolamento per l'elezione della rappresentanza delle persone impiegate in seno alla Commissione della Cassa (regolamento elettorale) nell'osservanza delle disposizioni legali e regolamentari.[19]

2 L'elezione dell'Assemblea dei delegati avviene nelle tre circoscrizioni Confederazione (circoscrizione I), unità amministrative federali decentralizzate (circoscrizione II) e datori di lavoro affiliati (circoscrizione III).[20]

3 Il diritto di voto attivo dei delegati è limitato alla circoscrizione alla quale appartengono.

Art. 35 Eleggibilità

1 Sono eleggibili anche le persone che non appartengono a una cassa di previdenza di PUBLICA.

2 Non possono essere elette le persone che:

a) hanno un rapporto di lavoro con PUBLICA;
b) sono mandatarie di PUBLICA;
c) hanno un rapporto di lavoro con la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV o con le autorità di vigilanza diretta BBSA;
d) sono coniugi, partner registrati secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata[21], partner conviventi, fratelli e sorelle, parenti acquisiti o parenti in linea diretta di persone ai sensi delle lettere a) o b).

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce quello del 21 maggio 2008 ed entra in vigore il 17 novembre 2015.

La presidente

Prisca Grossenbacher

Il vicepresidente

Matthias Remund

---

19 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 13 ott. 2016, in vigore dal 13 ott. 2016.
20 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione della Cassa del 13 ott. 2016, in vigore dal 13 ott. 2016.
21 Legge sull'unione domestica registrata (LUD) del 18 giugno 2004, RS **211.231**